



COMUNE DI CALENZANO

Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e per la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni

(Approvato con deliberazione n. 56 del 29 giugno 2009)

Art. 1

Criteri generali

Le linee di indirizzo stabilite con il presente provvedimento rientrano tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale stabiliti dall'art. 42, comma 2, del D.lgs.267/2000 e riguardano la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

Art. 2

Requisiti generali

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente provvedimento il Sindaco ed il Consiglio provvedono alla nomina dei rappresentanti, rispettivamente, del Comune e del Consiglio Comunale, presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Nella scelta delle persone da designare o da nominare si dovrà far esclusivo riferimento ai requisiti di moralità, competenza e professionalità richiesti per lo specifico incarico.

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni debbono possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire.
2. Il requisito della competenza deve essere documentato in apposito curriculum.
3. A parità di competenza, nella scelta dei rappresentati del Comune e del Consiglio Comunale dell'uno e dell'altro sesso sarà valorizzata adeguatamente la partecipazione femminile.
4. A parità di requisiti, la scelta sarà indirizzata nel senso di impedire il cumulo, in capo ad un unico soggetto, di una pluralità di incarichi.
5. Non potranno essere nominati rappresentanti del Comune o del Consiglio Comunale:
 - a) coloro i quali non siano eleggibili alla carica di consigliere comunale o, se eletti, risulterebbero con questa incompatibili;
 - b) i parenti o affini entro il terzo grado degli amministratori o dei dirigenti dell'Ente o dell'Azienda o della Istituzione nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco;
 - c) coloro che hanno una lite pendente con l'Ente, l'Azienda o l'Istituzione;
 - d) in caso di nomina in Aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'Azienda o la Società sono costituite;
 - e) coloro che ricoprono, a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale, la carica di segretario, di coordinatore o altra analoga comunque denominata, in partiti o raggruppamenti politici;
 - f) coloro che comunque appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete, intendendosi con questa espressione quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero, tenendo segrete finalità ed attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli affiliati, svolgono attività dirette ad interferire nell'esercizio delle funzioni proprie di organi costituzionali o a rilievo costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo nonché nella gestione di servizi pubblici essenziali;
 - g) i consiglieri e gli assessori comunali in carica a meno che norme di legge, o regolamentari, o lo Statuto o la natura dell'organismo partecipato non impongano tale scelta specifica.
6. E' inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende ed istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.

Art. 4

Documentazione dei requisiti

1. Gli interessati alla nomina o alla designazione documenteranno il possesso dei requisiti di competenza e di professionalità richiesti con idoneo curriculum al quale potranno allegare copia dei titoli o documenti che riterranno utili ad una sua miglior comprensione.
2. L'inesistenza delle circostanze di cui al comma 5 del precedente art. 3 dovrà essere documentata con idonea dichiarazione.

Art. 5

Pubblicità

- 1 Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, a seconda dell'organo competente alla nomina o alla designazione, darà adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e, se necessario, delle loro caratteristiche, mediante apposito avviso da tenere affisso all'albo pretorio per non meno di quindici giorni entro i quali gli interessati dovranno far pervenire la loro richiesta corredata ai sensi del precedente articolo 4.
2. Copia dell'avviso sarà pubblicata sul sito Internet dell'ente e inviata agli organi di stampa a diffusione locale.

Art. 6

Nomine e designazioni di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco, effettuate le proprie valutazioni sulle istanze pervenute, informa il Presidente del Consiglio affinché convochi la conferenza dei capigruppo ed, in quella sede, rende note le proprie determinazioni al riguardo.
2. Eventuali osservazioni dei capigruppo dovranno pervenire al Sindaco entro il secondo giorno successivo alla riunione.
3. Il Sindaco provvede alle nomine e designazioni di propria competenza entro il terzo giorno successivo alla riunione e ne fa oggetto di comunicazione al Consiglio nella seduta successiva illustrando i criteri seguiti.
4. Nel caso che il termine indicato nell'avviso decorra infruttuosamente, il Sindaco, nei sette giorni successivi, individua persone in possesso dei requisiti soggettivi e di professionalità di cui al presente provvedimento e, ottenutone l'assenso e la documentazione di cui agli articoli precedenti, ne rende partecipe la conferenza dei capigruppo. Per l'ulteriore iter si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7

Nomine di competenza del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale, nei tre giorni successivi al termine indicato nell'avviso, convoca la conferenza dei capigruppo e rende note le istanze pervenute.
2. Il Presidente del Consiglio comunale provvede, quindi, all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
3. Nel caso che il termine indicato nell'avviso decorra infruttuosamente, Il Presidente del Consiglio comunale ne dà notizia in sede di conferenza dei capigruppo che, nei sette giorni successivi, individua persone in possesso dei requisiti soggettivi e di professionalità di cui al presente provvedimento. Ottenutone l'assenso e la documentazione di cui agli articoli precedenti, il Presidente stesso provvede a norma del precedente comma 2.

Art. 8

Rapporti fra i rappresentanti e l'organo

1. I rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale provvedono annualmente a riferire rispettivamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio in ordine all'attività svolta e segnalano, in ogni tempo, il verificarsi di circostanze che indicano una non corretta gestione dell'Ente, Azienda o Istituzione presso la quale sono stati nominati o che, comunque, preludono alla mancata chiusura in pareggio del bilancio ovvero alla richiesta al Comune di un trasferimento di fondi a pareggio superiore alle risorse stanziare in bilancio.
2. Il Presidente del Consiglio dà notizia delle comunicazioni dei rappresentanti alla conferenza dei capigruppo e, ricorrendone la necessità, predispone ogni opportuna iniziativa.

Art. 9

Revoca dei rappresentanti

1. I rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale possono essere revocati in qualsiasi tempo, nel caso di irregolare funzionamento dell'organo, di violazione di leggi o regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi dell'Ente.
2. Ogni proposta di revoca, da chiunque avanzata e purché adeguatamente motivata, deve essere inviata al Sindaco, o al Presidente del Consiglio che ne rende edotta la conferenza dei capigruppo.
3. Per l'adozione dell'atto di revoca, al quale provvede l'organo che dispone la nomina, deve essere seguita la procedura di cui ai precedenti artt. 6 e 7, a seconda della competenza.